

Mobilità volontaria in cortocircuito: obbligo del 15%, ma regola sospesa

Tiziano Grandelli Mirco Zamberlan

In tema di mobilità volontaria, nel decreto Pa il Governo sceglie una salomonica via di mezzo. Tra obbligo totale e mera facoltà viene preferita una soluzione che vede destinare a questa modalità di reclutamento di personale il 15% delle facoltà assunzionali.

Come si ricorderà l'articolo 30 del Dlgs 165/2001 obbligava le amministrazioni pubbliche, prima di iniziare con procedure concorsuali, a esperire la mobilità volontaria con lo scopo di una migliore distribuzione dei dipendenti all'interno di tutta la Pa. Questo, però, si scontrava con l'obiettivo dichiarato dal legislatore di voler accorciare la durata dei concorsi. Per questo motivo, con l'articolo 3, comma 8 della legge 56/2019, veniva riconosciuta, fino al 31 dicembre 2024, la possibilità di procedere a concorsi ed assunzioni soprassedendo alla procedura dell'articolo 30.

Ora, scaduto il termine previsto dalla legge 56, è tornato in essere l'obbligo della mobilità volontaria. Ma il decreto Pa pone un limite: il 15% delle facoltà assunzionali. E già qui sorgono i primi problemi applicativi: la percentuale si calcola su tutte le facoltà assunzionali che, ad esempio, per gli enti locali sono riconosciute dal Dl 34/2019? Qualora l'amministrazione locale fosse virtuosa, l'importo da destinare alla mobilità volontaria potrebbe assumere un importo considerevole. Oppure il limite si calcola solo su quella parte di facoltà assunzionale che l'ente locale ha deciso di utilizzare e che trova il suo dettaglio nella sezione 3.3 del Piao?

Logica vorrebbe che sia la seconda strada quella che meglio risponde allo spirito della norma. Nel primo caso, infatti, si arriverebbe all'assurdo di un ente locale che non vuole destinare risorse ad assunzioni ma sarebbe comunque costretto a reclutare nuovo personale mediante mobilità volontaria.

Sempre secondo il decreto Pa, i posti destinati alla procedura di reclutamento e non coperti con questa modalità sono destinati ai concorsi. E se la pubblica amministrazione non adempie all'obbligo, l'anno successivo deve ridurre le facoltà assunzionali del 15%. E a questo proposito il dubbio in precedenza illustrato si ripropone.

Ma sul tema, un cortocircuito normativo potrebbe conseguire dal mancato coordinamento della disposizione con il contenuto del Dl. milleproroghe 2025, nel testo della legge di conversione approvata lo scorso 13 febbraio dal Senato prima della ratifica alla Camera. All'art. 1, comma 10-bis, si prevede che il termine del 31 dicembre 2024, indicato dall'articolo 3, comma 8, della legge 56/2019, sia

prorogato al 31 dicembre 2025, riportando, in sostanza, nella facoltà dell'amministrazione il ricorso alla mobilità volontaria prima di iniziare le procedure concorsuali.

In sostanza, quindi, si dovrà applicare il decreto Pa, che destina alla mobilità volontaria il 15% delle facoltà assunzionali, oppure il decreto milleproroghe, che riconosce agli enti la discrezionalità della procedura della mobilità? Si auspica che non siano le singole amministrazioni a dover risolvere il dilemma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA